



TRIBUNALE DI GROSSETO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto l'esposto 21.12.2002 presentato dal geom. FALZEA Bruno nella causa civile da quest'ultimo inolta nei confronti della B.M. Costruzioni S.n.c. (n. 1448/94);

Lette le considerazioni 15.01.2003 presentate dall'Avv. Andrea De Cesaris, difensore del Geom. Falzea;

Letta la relazione 01.02.2003 del GOA, Avv. Gualtieri;

Letto il proprio provvedimento 07.02.2003;

Letti gli atti e i documenti di causa;

CONSIDERATO

che ai consulenti tecnici di ufficio, avvicendatisi nel tempo, nell'ambito del menzionato processo, nessun addebito disciplinare può essere contestato né in ordine a violazioni di addebiti derivanti dall'incarico ricevuto, né come conseguenza in ordine a dilatazione di tempi processuali, giacché il puntuale e tempestivo espletamento del detto incarico non fu consentito a motivo di un reiterato comportamento, non del tutto collaborativo, posto in essere anche dalle parti che hanno così contribuito a ritardare l'ordinario e sereno svolgimento del compito peritale, con riferimento esemplificativo:

- a) alle continue e più disparate istanze e richieste rivolte al G.I. e ai C.T.U., anche dallo stesso Geom. Falzea, fino al 24.04.2002;*
- b) al mancato soddisfacimento dell'onere, giudizialmente posto a carico degli interessati, di fornire i C.T.U. della opportuna documentazione;*
- c) all'omessa esecuzione dell'ordinanza 11.05.1998 del G.I. che poneva provvisoriamente a carico del Geom. Falzea le spese per l'acquisizione, presso l'Ufficio del Registro, dei mancanti preliminari da consegnare ai C.T.U.;*
- d) al comportamento dilatorio di chi (ente pubblico e soggetti privati), destinatario di un ordine giudiziale di esibizione e/o produzione di idonea documentazione utile all'esecuzione del mandato di ordine tecnico, non vi ha diligentemente ottemperato;*
- e) al lasso di tempo conseguente all'applicazione della legge istitutiva delle Sezioni Stralcio con riferimento, anche, alla "presa" di possesso dei GOA avvenuta il 15.12.1999 presso questa struttura;*

f) alla dichiarazione di fallimento della BM Costruzioni S.n.c. e consequenziale provvedimento (17.12.2002) di interruzione della causa, che, dunque, i C.T.U. sono praticamente estranei alle concorrenti composite situazioni e circostanze, che, pure, hanno indotto alcuni di essi a rinunciare all'incarico;

CONSIDERATO

altresì che il G.I., assumendo ogni opportuno provvedimento, ha manifestato di riservare alle complesse vicende il controllo che la legge gli assegna;

che, da ultimo, l'espressione "vergognosa durata della C.T.U. (oltre sei anni) che si legge nella nota dell'Avv. A. De Cesaris, ferma la inesattezza temporale, appare quanto meno impropria e ingenerosa

DISPONE

la trasmissione all'archivio dell'esposto de quo.

Si inviti l'Avv. De Cesaris a prendere visione del presente provvedimento e, a sua richiesta, ad estrarne copia.

Grosseto, 25 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
- Dr. Michele Sfrecola -

